

1. SCOPO

Il presente documento viene emesso al fine di soddisfare quanto richiesto dal § 1 dello standard SA 8000 e al fine di regolarne quanto indicato nella Politica aziendale.

Lo scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità della nostra Organizzazione in merito alle attività di prevenzione ed eventuale recupero di lavoratori minorenni che dovessero venire trovati a lavorare presso le sedi della stessa o presso fornitori.

L'Azienda attraverso la presente procedura stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica efficacemente al personale la prevenzione e le eventuali azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di "Lavoro Infantile".

La presente Politica si applica alla nostra Organizzazione e ai fornitori.

In linea con i principi e valori espressi nel nostro Codice Etico, l'Azienda si impegna a:

- Non impiegare al proprio interno lavoratori di età inferiore alle definizioni di bambino e giovane lavoratore, e si astiene dall'esporsi a situazioni che siano, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose e nocive per la salute;
- A rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile, né in modo sistematico né in modo saltuario e farsi portavoce di una cultura di tutela dei giovani sul lavoro;
- A rispettare:
 - I contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull'impiego dei minori e dei giovani in azienda (convenzione di stage, apprendistato, contratto di inserimento, forme di alternanza scuola-lavoro, etc.) in conformità con il D.lgs. n.345 del 1999 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - Normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori;
 - Forme di collaborazione con scuole ed enti di istruzione per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro;
 - Forme di collaborazione con gli enti locali per il sostegno delle politiche di tutela dei minori (per esempio a livello nazionale, regionale, telefono azzurro etc.).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino;
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
- ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età minima e Raccomandazione);
- ILO Convenzione 182 (Peggiori forme di lavoro minorile);

- Convenzione 138 e Raccomandazione 146 ILO (Età minima);
- Convenzione 155 e Raccomandazione 164 ILO (Salute e sicurezza sul lavoro);

3. DEFINIZIONI

- **Definizione di Bambino:** qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che le leggi locali sull'età minima prevedano un'età più elevata per il lavoro o la scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata.
- **Definizione di Giovane Lavoratore:** qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e sia di età inferiore ai 18 anni.
- **Definizione di Lavoro Infantile:** qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
- **Definizione di Lavoro Obbligato:** qualsiasi lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto minaccia di una qualsiasi pena, e invece, le quali dette persona non si è offerta volontariamente.

4. CRITERI DI GESTIONE

I criteri indicati nella presente procedura e i requisiti determinanti nello Standard SA8000 sono applicati da Seven Elettronica S.r.l. e richiesti ai propri fornitori e subappaltatori, affinché applichino quanto da noi stabilito ed operino in conformità al requisito della norma, pena sanzioni che arrivano all'esclusione dall'albo dei fornitori.

1.1 L'organizzazione **non deve** ricorrere né dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile, come sopra definito.

1.2 L'organizzazione **deve** stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare efficacemente al personale la prevenzione e le eventuali azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di "Lavoro Infantile".

1.3 L'organizzazione **deve** impiegare giovani lavoratori, ma laddove detti giovani lavoratori siano soggetti alla legislazione nazionale, **devono** lavorare solo fuori dall'orario scolastico.

1.4 L'organizzazione **non deve** esporre bambini o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

La presente procedura viene pubblicata nel sito aziendale e affissa presso la sede aziendale e presso le bacheche, assieme alle altre politiche aziendali, ed è oggetto di specifica formazione dei lavoratori dell'azienda.

Seven, the Management:



San Giovanni in Persiceto 12/2024